

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1019

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZACCAGNINI, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI,
GAGNARLI, GALLINELLA, L'ABBATE, LUPO, PARENTELA**

Disposizioni in materia di agricoltura sociale

Presentata il 21 maggio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'agricoltura sociale comprende tutte le attività agricole che generano benessere per le persone svantaggiate. L'integrazione tra attività produttiva agricola e l'offerta di servizi culturali, sociali, educativi, assistenziali, formativi e, soprattutto, occupazionali è uno degli aspetti più rilevanti del ruolo multifunzionale del comparto primario.

Unitamente alla produzione di alimenti e di servizi tradizionali, l'agricoltura sociale interviene a sostegno della produzione e della promozione del benessere e della salute, di azioni di riabilitazione e cura, di formazione e di occupazione per le persone più vulnerabili.

I soggetti beneficiari dei progetti di agricoltura sociale sono quindi, nella maggior parte dei casi, persone con disabilità fisiche, psichiche o mentali, giovani con

difficoltà di apprendimento o soggetti con svantaggio sociale, disoccupati di lungo periodo, anziani e bambini.

Evidenze scientifiche dimostrano che l'agricoltura sociale è una delle risposte più efficaci al disagio sociale in quanto promuove percorsi di riabilitazione e di inserimento lavorativo che difficilmente potrebbero essere sviluppati in altri settori.

La presente proposta di legge introduce una normativa quadro in materia di promozione e di realizzazione delle attività di agricoltura sociale a favore dei soggetti disabili e delle loro famiglie.

Gli articoli 1 e 2 definiscono le finalità e gli obiettivi dell'agricoltura sociale riconoscendo nelle caratteristiche multifunzionali delle attività agricole il contesto favorevole allo sviluppo di interventi e di servizi sociali e socio-educativi oltre che di

inserimento lavorativo. Per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli che, in forma singola o associata con i soggetti indicati, integrano in modo sostanziale e continuativo l'attività agricola con la fornitura di servizi e di prestazioni per l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e con la fornitura di servizi e di prestazioni sociali per le loro famiglie. In particolare, l'articolo 2 dispone che, in caso di inserimento lavorativo, sia corrisposto un reddito minimo garantito in grado di riconoscere dignità alla persona impiegata e di tenere conto delle sue esigenze.

L'articolo 3 disciplina i requisiti per l'accreditamento degli operatori dell'agricoltura sociale e le procedure per l'avvio delle attività, per il monitoraggio e per la valutazione dei servizi.

L'articolo 4 prevede la facoltà per gli operatori dell'agricoltura sociale di costituire organizzazioni di produttori (OP) per prodotti e servizi dell'agricoltura sociale.

Con l'articolo 5 si dispone l'utilizzo dei locali del fondo agricolo per l'esercizio di attività di agricoltura sociale e si equipa-

rano tali locali ai fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività d'impresa; lo stesso articolo prevede inoltre, per i suddetti fabbricati, l'esenzione dall'imposta municipale propria.

L'articolo 6 disciplina specifici interventi di sostegno alle attività di agricoltura sociale: dalla promozione della fornitura di prodotti di agricoltura sociale per le mense scolastiche e gli ospedali all'assegnazione prioritaria di terreni demaniali, fino all'incentivazione di progetti finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità agricola da inserire nei programmi di sviluppo rurale predisposti dalle regioni.

L'articolo 7 istituisce il registro nazionale delle attività di agricoltura sociale al fine di disporre di un quadro aggiornato delle azioni realizzate, dei progetti svolti, dei risultati e delle migliori pratiche.

L'articolo 8 prevede, infine, l'istituzione del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale destinato alla sperimentazione e al sostegno dei progetti del settore. Lo stanziamento è pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge promuove l'agricoltura sociale, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e nell'ambito delle competenze regionali, quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che, in forma singola o associata con organismi non lucrativi di utilità sociale, con organismi della cooperazione, con organizzazioni di volontariato, con associazioni ed enti di promozione sociale, con fondazioni ed enti di patronato, integrano in modo sostanziale, continuativo e qualificante l'attività agricola con una delle seguenti ulteriori attività:

a) inserimento socio-lavorativo di soggetti disabili e di lavoratori disabili, come, definiti ai sensi dell'articolo 2, numero 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche attraverso fornitura di servizi e di prestazioni;

b) fornitura di prestazioni e di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per le famiglie dei soggetti di cui alla lettera *a*).

2. In caso di inserimento lavorativo, ai soggetti di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo, è corrisposto, nei limiti delle risorse previste dal Fondo di cui all'articolo 8, un reddito minimo garantito il cui importo *pro capite* è pari al 60 per cento del reddito medio regionale, calcolato in base alle rilevazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica.

3. Le attività di cui alla lettera *b*) del comma 1 sono, ove previsto dalla normativa vigente, realizzate in cooperazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio.

ART. 3.

(Accreditamento degli operatori).

1. Al fine di favorire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione della rete locale degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano, qualora necessario, le proprie disposizioni in materia al fine di consentire l'accREDITamento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni di cui al medesimo articolo 2. Il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengono secondo le disposizioni previste dal soggetto accreditante competente per l'attività, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 7. Le imprese accreditate sulla base del possesso di requisiti minimi sono iscritte in un elenco ufficiale costituito a livello regionale.

2. Se le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedono a quanto disposto dal comma 1, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, definisce

con proprio decreto i requisiti di cui al citato comma 1.

ART. 4.

(Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori).

1. Gli operatori dell'agricoltura sociale possono costituire organizzazioni di produttori (OP), di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per prodotti e per servizi di agricoltura sociale. Le OP di agricoltura sociale, ai fini del rispetto dei requisiti minimi per il riconoscimento delle OP stabiliti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 85/TRAV del 12 febbraio 2007, pubblicato, per comunicato, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2007, sono costituite da almeno tre imprese, senza limiti di carattere regionale, e con un volume minimo di produzione commercializzata e di servizi erogati pari a 90.000 euro.

ART. 5.

(Locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale).

1. Per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale individuate dall'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, possono essere utilizzati i locali o parte di essi già esistenti nel fondo agricolo.

2. I locali di cui al comma 1 sono assimilabili, ad ogni effetto di legge, ai fabbricati rurali strumentali all'attività degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

3. All'articolo 9, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e i fabbricati rurali strumentali i cui locali sono utilizzati per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale ».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 3 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 8.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività di agricoltura sociale, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

ART. 6.

(Interventi di sostegno).

1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche od ospedaliere possono prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.

2. In conformità alle disposizioni in materia di mercati agricoli riservati all'esercizio della vendita diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, i comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale, previa richiesta degli operatori del settore.

3. Gli enti pubblici territoriali e non territoriali prevedono criteri di priorità nei procedimenti di assegnazione di terreni demaniali, soggetti al regime dei beni demaniali o a vincolo di uso civico, per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale.

4. All'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: « della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni » sono inserite le seguenti: « , e agli operatori dell'agricoltura sociale accreditati ai sensi delle disposizioni regionali vigenti ».

5. Nella predisposizione dei piani regionali di sviluppo rurale, le regioni promuovono la realizzazione di programmi fina-

lizzati allo sviluppo della multifunzionalità del comparto primario basati su pratiche di progettazione integrata territoriale.

ART. 7.

(Istituzione del Registro nazionale delle attività di agricoltura sociale).

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Registro nazionale delle attività di agricoltura sociale, di seguito denominato « Registro », al fine di:

a) monitorare ed elaborare le informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio nazionale, anche allo scopo di facilitare la diffusione delle buone pratiche;

b) raccogliere e valutare le ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e il loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;

c) segnalare iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurali;

d) proporre azioni di comunicazione e di animazione territoriali finalizzate al supporto delle iniziative delle regioni e degli enti locali.

ART. 8.

(Istituzione del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale).

1. A decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Il Fondo è finalizzato alla sperimentazione e al sostegno, sulla base dei criteri definiti dalle regioni e dalle province autonome competenti per territorio, di progetti nel settore

dell'agricoltura sociale, promossi dagli operatori del settore.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede, con proprio decreto, alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

